



Decreto del Direttore amministrativo nr. 144 del 12/12/2019

Proponente: Dott.ssa Paola Querci

Direzione Amministrativa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Querci

Struttura stabile a supporto del RUP: La Responsabile del Settore Provveditorato Dott.ssa Daniela Masini

Estensore: Sandra Bacherini

Oggetto: *Adesione alla convenzione stipulata in data 29.10.2019 dalla Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, con la società IGEAMED Srl con sede legale in Roma, Via Benaglia n. 13 per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. N 81/2008 – (CIG padre 7590348950), ai sensi dell'art. 26 della L. 13 dicembre 1999 n. 488, a decorrere dal 1.2.2020, fino al 28.10.2023*

ALLEGATI N.: 4

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
all. 1 - convenzione	sì	digitale
all. 2 - stima ARPAT per adesione a contratto RT	sì	digitale
all. 3 - fac simile atto adesione	sì	digitale
all. 4 - fac simile ordinativo di fornitura	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l’incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell’Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

Visto il decreto del Direttore amministrativo n. 4/2019 con il quale sono state affidate, ai sensi dell’art. 36, c omma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla società Medica Sud srl., le funzioni di "medico competente di cui all'art. 18 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/08 e di medico autorizzato ai sensi del D.Lgs. 230/95 e 241/2000 e s.m.i. per la durata di un anno, con decorrenza dal 1.2.2019, fatta salva l’eventuale proroga per 6 mesi alla scadenza;

Preso atto che il contratto è in scadenza al 31.01.2020 e che deve essere garantita la continuità di fruizione del servizio, senza soluzione di continuità;

Considerato che la Regione Toscana, in qualità di soggetto aggregatore regionale, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, ha stipulato in data 29.10.2019 la convenzione per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. N 81/2008 – (CIG 7590348950), ai sensi dell’art. 26 della L. 13 dicembre 1999 n. 488, con la società IGEAMED Srl con sede legale in Roma, Via Benaglia n. 13 (allegato "1");

Dato atto che la convenzione ha la durata di 48 mesi e scadenza 28.10.2023 e che le Amministrazioni interessate possono aderire mediante atto di adesione e emissione di ordinativo di fornitura;

Considerato che i corrispettivi dovuti dalle Amministrazioni contraenti per le prestazioni oggetto di ciascun ordinativo di fornitura saranno calcolti applicando, a ciascuna prestazione ivi contenuta, il corrispondente importo indicato nel dettaglio economico moltiplicato per le quantità richieste;

Rilevato dalla convenzione sopracitata che le Amministrazioni contraenti possono individuare tra sei medici nominativamente indicati nella convenzione, uno o più medici competenti da incaricare;

Ritenuto di procedere fin d’ora alla nomina della Dott.ssa Ilaria Tatò, quale "Medico Autorizzato" per svolgere le funzioni previste dal D.Lgs. n. 230/1995 e di riservarsi di nominare il "medico competente" dopo l’avvenuta adesione alla citata convenzione;

Dato atto che le strutture sanitarie autorizzate per l’effettuazione delle visite mediche e/o esami non espletabili presso le sede delle amministrazioni contraenti sono le seguenti:

- Firenze (Area Vasta Centro): Misericordia di Rifredi, Via delle Panche n. 41;
- Siena (Area Vasta Toscana Sud): Curami Onlus, Via Cassia Nord n. 1;
- Livorno (Area Vasta Toscana Nord-Ovest): Biolabor, Via G. March n. 20 (zona Ind.le);

Considerato che l’importo massimo di adesione alla convenzione in oggetto è stato determinato in euro 177.247,26, come meglio dettagliato nel prospetto (allegato "2");

Dato che le Amministrazioni contraenti aderiranno alla convenzione mediante la sottoscrizione di atti di adesione ed emissione dell'ordinativo di fornitura, fermo restando che l'Amministrazione contraente non è obbligata a raggiungere l'importo indicato nell'atto di adesione ed il fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo;

Dato atto che per l'utilizzo della convenzione e il conseguente affidamento dei servizi oggetto della stessa, le Amministrazioni contraenti devono seguire la seguente procedura:

- invio della manifestazione di interesse di ARPAT, mediante utilizzo del negozio elettronico di Regione Toscana sulla piattaforma telematica START;
- approvazione della manifestazione di interesse da parte del Rup di Regione Toscana;
- sottoscrizione dell'atto di adesione alla convenzione da parte di ARPAT (allegato "3");
- emissione dell'ordinativo di fornitura, dopo la ricezione dell'atto di adesione alla convenzione, sottoscritto dal RUP della Regione Toscana (allegato "4");

Ritenuto di aderire alla convenzione in oggetto, a decorrere dall'1.2.2020 fino al 28.10.2023, per l'importo massimo di euro 177.247,26 (esente IVA);

Visti:

- l'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. così come integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ("Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), il quale prevede che :<<... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti>>;
- l'art. 1, comma 526, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che ha integrato l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 con l'art. 5-bis disponendo che <<gli incentivi fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture>>;
- la Deliberazione n. 6/Sezaut/2018/QMIG del 10.04.2018 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto "Incentivi per funzioni tecniche e trattamento economico accessorio del personale dipendente" con la quale è stato enunciato il seguente principio di diritto: <<Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017>>;

Ritenuto, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla luce del chiarimento intervenuto da parte della Corte dei Conti sopracitato, di procedere all'accantonamento del 2% dell'importo di appalto;

Ritenuto di approvare il seguente quadro economico dell'intervento per complessivi Euro 180.792,21:

- importo di adesione: Euro 177.247,26 (esente IVA)
- costi della sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008: Euro 0,00
- fondo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 2% pari a Euro 3.544,95

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di aderire alla convenzione stipulata in data 29.10.2019 dalla Regione Toscana (allegato sub "1"), in qualità di soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, con la società IGEAMED Srl con sede legale in Roma, Via Benaglia n. 13 per la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. N 81/2008 – (CIG 7590348950), ai sensi dell'art. 26 della L. 13 dicembre 1999 n. 488, a decorrere dall'1.2.2020, fino al 28.10.2023, per l'importo massimo di euro 177.247,26 (esente IVA), come meglio dettagliato nel prospetto (allegato "2");
2. di autorizzare il Settore Provveditorato all'invio della manifestazione di interesse all'adesione di ARPAT alla convenzione sopra indicata, mediante utilizzo del negozio elettronico di Regione Toscana sulla piattaforma telematica START;
3. di sottoscrivere l'atto di adesione alla convenzione da parte di ARPAT (allegato "3") e di emettere l'ordinativo di fornitura, dopo la ricezione dell'atto di adesione alla convenzione, sottoscritto dal RUP della Regione Toscana (allegato "4");
4. di dare atto che il costo quantificato in euro 177.247,26 sarà ricompreso nella voce "Acquisti di servizi" rispettivamente del Bilancio di previsione per il 2020-2021-2022-2023, per la quota di competenza;
5. di approvare il quadro economico dell'intervento per complessivi Euro 180.792,21, come dettagliato nella parte narrativa del presente atto e di accantonare, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alla luce del chiarimento intervenuto da parte della Corte dei Conti, la quota del 2% dell'importo di adesione stimato in Euro 3.544,95;
6. di nominare quale Responsabile del procedimento (RES: Responsabile esecuzione del contratto) per ARPAT, il Responsabile del Settore Gestione Risorse Umane che dovrà acquisire, mediante il SIMOG di ANAC, il cig derivato dal cig di Regione Toscana (cig 7590348950);
7. di nominare quali "Direttori dell'esecuzione del contratto", i Responsabili dei Settori Amministrativi di Area Vasta, ciascuno per competenza, mentre per il personale della Direzione, il Responsabile del Settore Gestione Risorse;
8. di notificare il presente atto agli interessati;
9. di individuare quale responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Paola Querci, Direttore Amministrativo di ARPAT, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
10. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire entro il 31.01.2020, data di scadenza dell'attuale contratto, il completamento dell'iter per l'adesione alla convenzione di Regione Toscana.

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

* “Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.”

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 12/12/2019
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 12/12/2019
- Paola Querci , il proponente in data 12/12/2019
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 12/12/2019
- Marcello Mossa Verre , Direttore generale in data 12/12/2019

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Convenzione per la fornitura del Servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008. CIG 7590348950

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre in Firenze, Via di
Novoli 26 in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott.ssa Natalia Tavanti,
nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione,
nominata con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Sistemi
informativi n. 14 del 12/01/2016, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

SONO COMPARI:

- **REGIONE TOSCANA – Soggetto Aggregatore**, codice fiscale e partita IVA n.
01386030488 con sede legale a Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo, n.
10, rappresentata dalla Dott.ssa Ivana Malvaso, nata a Firenze il 22/12/1959,
Dirigente del Settore Contratti, nominata con Decreto n. 12345 del 29/08/2017,
domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di
Rappresentante della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ai sensi della delibera
di Giunta regionale n. 718/2015 ed autorizzata ad impegnare legalmente e
formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con
Decreto n. 15195 del 08/10/2018, esecutivo a norma di legge;

- **IGEAMED S.r.l.**, (in seguito per brevità indicata come “Fornitore”) con sede legale
in Roma, Via Francesco Benaglia, n. 13, codice fiscale e partita IVA n. 05111821004,
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata dal
Dott. Piero Santantonio, nato a Roma il 09/11/1967, in qualità di Legale
rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede del Fornitore.

Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei
comparenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza
dei testimoni

PREMESSO

- che ai sensi del comma 1 dell'art. 42-*bis* della Legge Regionale n. 38/2007, la
Regione Toscana, quale centrale di committenza, è il Soggetto Aggregatore regionale
di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 e stipula le "Convenzioni"
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

- che con decreto n. 13852 del 20/08/2018 adottato dal Dirigente del Settore Servizio
di Prevenzione e Protezione, Responsabile Unico del Procedimento in quanto
competente per materia, veniva indetta dalla Regione Toscana in qualità di Soggetto
Aggregatore e in adempimento di quanto previsto dal Disciplinare di funzionamento
del Soggetto Aggregatore approvato con la Delibera di Giunta regionale n. 718/2015,
una gara mediante procedura aperta - ai sensi dell'articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 -
da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo e da svolgere con modalità telematica ai fini
dell'individuazione di un contraente con il quale stipulare una convenzione, ex art. 26
della Legge 488/1999, per la fornitura del Servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi
del D. Lgs. n. 81/2008;

- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando di gara, il Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale, lo schema della presente Convenzione e la
restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con successivo decreto n. 15195 del 08/10/2018 si è provveduto a riapprovare la
documentazione per lo svolgimento della procedura e lo schema della presente
Convenzione;

- che con decreto n. 6886 del 09/05/2019 venivano approvati i verbali di gara e con successivo decreto n. 7492 del 15/05/2019 la procedura di gara è stata aggiudicata al Fornitore;

- che con decreto n. 16689 del 14/10/2019, acquisito agli atti l'esito positivo in merito ai controlli effettuati sulla Società e nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia antimafia, è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con decreto n. 7492 del 15/05/2019 e pertanto la presente Convenzione viene stipulata ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 159/2011, con l'inserimento di apposita clausola di recesso;

- che il Fornitore ha presentato tutta la documentazione richiesta ed individuata negli atti di gara, ai fini della stipula della presente Convenzione, ivi comprese le polizze assicurative di cui all'art. 22 del Capitolato;

- che il Fornitore ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula della presente Convenzione in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - DEFINIZIONI

Si richiamano integralmente le definizioni dell'art. 1 del Capitolato

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente Convenzione è l'affidamento del Servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

2. Le prestazioni sono svolte a favore delle Amministrazioni contraenti secondo

quanto previsto:

- nella presente Convenzione;

- nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale (Capitolato) che, in formato

elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti, è allegato alla presente Convenzione

quale “Allegato A” e ne costituisce parte integrale e sostanziale nonché sulla base di

quanto risulta dai suoi allegati “A - Elenco delle sedi interessate al servizio di

sorveglianza sanitaria per Ente regionale di appartenenza” e “B - Procedure di

utilizzo dell’SGSSL per la gestione della sorveglianza sanitaria”, facenti parte

integrante della presente Convenzione anche se a questa materialmente non allegati e

che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare;

- nell’Offerta tecnica presentata in sede di gara sul sistema telematico START.

3. La presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per Regione Toscana –

Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore poiché costituisce le condizioni

generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni contraenti secondo

quanto previsto nel successivo articolo 8.

ART. 3 – IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. L’importo massimo complessivo della Convenzione è pari a Euro 848.070,00

(ottocentoquarantottomilasettanta/00) oltre IVA nei termini di legge.

I contratti attuativi o gli Ordinativi di Fornitura saranno effettuati fino alla

concorrenza del suddetto importo massimo e conterranno l’esatta indicazione delle

prestazioni richieste ed il relativo importo.

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, Regione Toscana –

Soggetto aggregatore si riserva la facoltà di:

- aumentare, in caso di accertato incremento delle prestazioni oggetto della

convenzione da parte delle Amministrazioni contraenti, l'importo stimato della Convenzione fino alla concorrenza del 30 (trenta) per cento dell'importo stesso. L'importo massimo complessivo della Convenzione, pertanto, potrà raggiungere Euro 1.102.491,00 (unmilionecentoduemilaquattrocentonovantuno/00);

- disporre la proroga della durata della Convenzione se l'importo complessivo non si è esaurito alla naturale scadenza contrattuale; in tale caso la durata della proroga è pari all'importo residuo della Convenzione o, comunque, non superiore a 12 (dodici) mesi.

3. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo né le Amministrazioni contraenti né tanto meno Regione Toscana – Soggetto Aggregatore all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati delle prestazioni indicate nel Capitolato, bensì genera unicamente l'obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo sopra individuato, gli Ordinativi di fornitura del servizio emessi dalle Amministrazioni contraenti che aderiranno alla presente Convenzione .

4. I prezzi delle prestazioni oggetto della Convenzione sono indicati nel Dettaglio Economico presentato in modalità telematica in sede di gara che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente Atto quale "Allegato B".

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha una durata di 48 mesi a partire dalla data odierna di sottoscrizione (escluse le eventuali opzioni). Gli Ordinativi di fornitura saranno emessi entro e non oltre i sei mesi antecedenti la data di scadenza della Convenzione.

2. La Convenzione si intende conclusa se, prima del termine di scadenza, sono stati emessi Ordinativi di fornitura tali da esaurire l'importo massimo complessivo della Convenzione.

3. Alla scadenza della Convenzione Regione Toscana – Soggetto Aggregatore può prorogare la durata della stessa per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

4. In ipotesi di proroga della durata della Convenzione, i contratti attuativi (Ordinativi di fornitura) sono parimenti prorogabili per la stessa durata. Nel periodo di proroga possono aderire solo le Amministrazioni contraenti che hanno già aderito prima della scadenza della Convenzione.

5. Il Fornitore, a seguito della proroga della durata della Convenzione e per il periodo indicato da Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, prosegue l'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni per le Amministrazioni contraenti.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DELLA CONVENZIONE E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

1. Ogni comunicazione inerente la gestione della Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura dovrà essere trasmessa tramite la casella di posta elettronica certificata (PEC).

2. La PEC del Fornitore è: igeamed@pec.it;

la PEC del RUP di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore è: regionetoscana@postacert.toscana.it.;

3. Le Amministrazioni contraenti forniscono il proprio indirizzo PEC in occasione dei rispettivi Atti di Adesione.

ART. 6 – DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE - RUP

Il Dirigente responsabile della Convenzione:

- è il Dirigente del Settore Servizio Prevenzione e Protezione - Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

• autorizza le Amministrazioni contraenti - con la sottoscrizione degli atti di adesione

- ad emettere Ordinativi di Fornitura;

• sovrintende alla corretta esecuzione degli obblighi di cui alla presente Convenzione;

• provvede all'istruttoria e al procedimento per l'escussione della cauzione definitiva in tutti i casi in cui è previsto ed effettua, anche a campione, le verifiche in ordine alla corretta esecuzione degli Ordinativi di Fornitura.

Ai fini di quanto sopra indicato, il RUP è coadiuvato dal Supervisore con il quale il Fornitore è tenuto a relazionarsi.

ART. 7 – ADESIONE ALLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni contraenti aderiranno alla presente Convenzione mediante la sottoscrizione di appositi Atti di adesione con le modalità descritte all'art. 12 del Capitolato cui espressamente si rinvia.

2. L'atto di adesione contiene: l'importo totale delle prestazioni, il CIG della Convenzione, la durata dell'atto di adesione e il termine di emissione degli Ordinativi di Fornitura e l'indirizzo PEC dell'amministrazione contraente

ART. 8 – ORDINATIVO DI FORNITURA

1. L'Amministrazione Contraente emette l'Ordinativo di Fornitura solo dopo la sottoscrizione del relativo Atto di adesione. L'Ordinativo di Fornitura rappresenta il documento contrattuale che vincola il Fornitore nei confronti della Amministrazione Contraente che lo ha emesso e riporta il CIG derivato acquisito dalla medesima amministrazione.

2. L'Amministrazione contraente ha facoltà di emettere, in relazione ad ogni Atto di Adesione, uno o più Ordinativi di fornitura fino alla concorrenza dell'importo previsto nell'Atto di Adesione. L'Amministrazione contraente non è obbligata a

raggiungere l'importo indicato nell'Atto di Adesione ed il Fornitore non può vantare alcuna pretesa al riguardo.

3. I singoli Ordinativi di Fornitura individuano il termine entro cui devono essere svolte le prestazioni ivi indicate. Fermo restando che gli Ordinativi di Fornitura devono essere emessi entro il periodo di validità dell'Atto di Adesione, le prestazioni ivi indicate dovranno concludersi entro il termine di scadenza della presente Convenzione (art. 4).

ART. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore effettuerà, tramite il RUP, il monitoraggio e la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali derivanti dalla Convenzione, individuate dal Capitolato.

Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente, mediante il RES ed il DEC, effettua i controlli e le verifiche sul servizio erogato, secondo le modalità previste dal capitolato, che si richiama integralmente.

2. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore svolge attività di monitoraggio della Convenzione sotto il profilo della capienza economica, attraverso l'autorizzazione alla stipula dei contratti attuativi da parte delle Amministrazioni contraenti e di supervisione sull'andamento complessivo dei controlli e delle verifiche effettuate dalle Amministrazioni contraenti ai sensi del precedente comma.

3. In ogni caso, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, si riserva di effettuare controlli anche a campione, e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dal Fornitore.

ART. 10 – CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per le

prestazioni oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura saranno calcolati applicando a ciascuna prestazione ivi contenuta il corrispondente importo unitario indicato nel rispettivo dettaglio economico moltiplicato per le quantità richieste.

2. Per le modalità di fatturazione si rimanda all'art.17 del Capitolato "Fatturazione e Pagamento".

3. I corrispettivi saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore medesimo nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e di quanto indicato al successivo articolo 11. Il Fornitore comunica a ciascuna Amministrazione contraente entro sette giorni dall'attivazione del primo Ordinativo di fornitura, i dati identificativi del conto corrente e, in caso di utilizzo del Negozio Elettronico – START, utilizza il modello "Tracciabilità dei flussi finanziari" messo a disposizione sul Negozio Elettronico stesso, da inviarsi alla PEC dell'Amministrazione contraente.

4. Decorsi i primi dodici mesi dalla stipula della Convenzione e a cadenza annuale, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ovvero il Fornitore possono chiedere una revisione dei prezzi di listino. Si richiama la disciplina dell'art. 24 (Revisione dei prezzi) del Capitolato .

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore, nell'esecuzione degli Ordinativi di fornitura a favore delle Amministrazioni contraenti, rispetta a pena di nullità della Convenzione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136.

2. Il Fornitore inserisce nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

3. Per quanto qui non espressamente previsto si applica l'articolo 18 del capitolato.

ART. 12 – OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore si assume la responsabilità per l'utilizzo di dispositivi che violano brevetti o diritti d'autore o l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che a loro volta violano brevetti o diritti d'autore. Il Fornitore, pertanto, assume a proprio carico tutti gli oneri, comprensivi delle eventuali spese di giudizio, derivanti da ogni azione giudiziaria da chiunque promossa nei confronti di Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti, a causa dell'illecita contraffazione o violazione di brevetti o diritti di autore relativamente alle prestazioni svolte in esecuzione della presente Convenzione.

2. Il Fornitore esonera Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. Il Fornitore manleva Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti da ogni pretesa o azione di terzi nei suoi confronti a titolo di risarcimento danni, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolato, e li tiene indenni da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

3. Si richiama integralmente la specifica disciplina dell'art. 8 (Obblighi del Fornitore e Responsabilità) del Capitolato.

ART. 13 – INDIVIDUAZIONE MEDICI COMPETENTI

I Medici Competenti che potranno essere incaricati dalle Amministrazioni contraenti sono:

- 1) D.ssa Sabrina Ilaria Tato' (nata a Bari il 07/02/1970 C.F. TTA SNL 70B47 A662R – Medico Competente Coordinatore Tip. A);
- 2) Dr. Andrea Gennai (nato a Firenze il 13/07/1960, C.F. GNN NDR 60L13 D612G – Medico Competente Coordinatore Tip. A);

3) Dr. Quintino Bardoscia (nato a Squinzano (LE) il 17/10/1951, C.F. BRD QTN

51R17 I930K – Medico Competente Coordinatore Tip. A);

4) Dr. Filippo Simonelli (nato a Firenze il 08/09/1959, C.F. SMN FPP 59P08 D612F

– Medico Competente Tip. B);

5) D.ssa Raffaella Marcaccioli (nata a Perugia il 11/10/1968, C.F. MRC RFL 68R51

G478C – Medico Competente Tip. B);

6) D.ssa Claudia Roti (nata a Prato il 30/07/1986, C.F. RTO CLD 86L70 G999L –

Medico Competente Tip. B);

La D.ssa Ilaria Tato' è il Medico Autorizzato per svolgere le funzioni previste dal D.

Lgs. 230/1995.

I Medici devono svolgere personalmente tutte le attività oggetto del presente appalto e indicate nel Capitolato.

La attività dei Medici Competenti non potranno essere svolte da un sostituto. In caso di malattia, assenze per ferie e/o gravi situazioni che impediscano lo svolgimento delle funzioni di uno di essi, un medico tra quelli sopra indicati è tenuto a sostituire il medico assente per tutto il periodo previa comunicazione all'Amministrazione. In caso di ferie la comunicazione dovrà pervenire entro i 15 gg lavorativi antecedenti il periodo di ferie previsto.

Di norma non è ammesso alcun cambiamento o sostituzione di uno dei Medici Competenti. Tuttavia qualora si presentasse la necessità di sostituire a titolo definitivo per gravi motivi o per cause di forza maggiore uno dei Medici Competenti, su richiesta del contraente o di Regione Toscana – Soggetto Aggregatore, quest'ultima procederà alla verifica del possesso dei requisiti richiesti in sede di aggiudicazione.

Il Medico proposto per la sostituzione dovrà possedere i requisiti richiesti all'art. 5 del Capitolato e posseduti ed apportati dal Medico Competente di cui viene richiesta

la sostituzione.

Qualora i nominativi presentati in sede di sostituzione risultano non essere idonei

Regione Toscana – Soggetto Aggregatore darà un termine di 15 giorni solari per la

sostituzione del personale con altro che abbia i requisiti richiesti; trascorso il

suddetto termine senza che l'inadempienza venga risolta, il contratto sarà risolto ai

sensi dell'art. 1454 del CC.

ART. 14 – INDIVIDUAZIONE STRUTTURE SANITARIE PER

EFFETTUAZIONE VISITE/ANALISI

Le strutture sanitarie autorizzate per l'effettuazione delle visite mediche e/o esami

non espletabili nelle sedi delle Amministrazioni contraenti sono per:

- Firenze (Area vasta Toscana Centro): Misericordia di Rifredi, via delle Panche n.

41;

- Siena (Area vasta Toscana Sud-Est): Curami Onlus, via Cassia nord n. 1;

- Livorno (Area vasta Toscana Nord-Ovest): Biolabor, via G. March n. 20 (zona

Ind.le).

In caso di modifica della sede della struttura sanitaria dovrà essere data

comunicazione a Regione Toscana - Soggetto aggregatore a mezzo PEC indicando la

nuova sede per la necessaria approvazione da parte dell'Amministrazione stessa, la

quale si riserva la possibilità di chiederne la sostituzione qualora non rispetti i

requisiti di cui all'art. 4 del Capitolato. Tale sostituzione dovrà avvenire entro il

termine massimo di 15 giorni solari dalla richiesta, trascorso tale termine senza che

sia individuata/concordata la nuova sede, verrà applicata la penale di cui all' art. 19.2

del Capitolato.

ART. 15 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DELLA

CONVENZIONE

1. Non è ammesso il subappalto nell'esecuzione delle prestazioni indicate negli Ordinatori di fornitura poiché il Fornitore non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

2. Il Fornitore, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni indicate, comunica, ai sensi dell'art. 105 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, all'Amministrazione Contraente che ha emesso l'Ordinativo di Fornitura e a Regione Toscana – Soggetto aggregatore il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati, nonché attesta il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

3. È vietata la cessione totale o parziale della Convenzione e/o Ordinativo di Fornitura, a pena di nullità della cessione. In caso di qualsiasi atto contrario, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e/o l'Amministrazione contraente risolvono di diritto rispettivamente la Convenzione e/o il singolo Ordinativo di Fornitura, con contestuale esecuzione in danno al Fornitore e rivalessa sulla garanzia definitiva prestata, e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno per qualsiasi atto contrario.

Art. 16 – CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO AGLI ORDINI DI FORNITURA

1. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art.106, comma 13, del D. Lgs 50/2016 e dalla Legge 21/02/1991, n.52.

2. Il Fornitore fornisce al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva agli Ordinatori di fornitura della presente Convenzione, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti ad essi relativi. Tali pagamenti sono effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara CIG “derivato” indicato dall'Amministrazione contraente nell'Ordinativo di fornitura. Le Amministrazioni contraenti pagano le prestazioni al

cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

3. Il contratto di cessione è stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

4. La comunicazione dell'eventuale cessione del credito avviene anche tramite PEC indirizzata alle singole Amministrazioni contraenti interessate.

ART. 17 – PENALI E RISOLUZIONE

1. Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti, se riscontrino inadempienze, nel rispetto della Convenzione e nell'esecuzione delle prestazioni indicate nell'Ordinativo di fornitura, rispetto a quanto riportato nel Capitolato applicherà le penali ai sensi dell'art. 19 (Penalità) del Capitolato e che si richiamano integralmente.

2. La disciplina relativa alla risoluzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti è prevista nell'art. 20 (Risoluzione della Convenzione e degli ordinativi) del Capitolato, che si richiama integralmente.

La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione degli Ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni contraenti.

3. Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, in qualità di titolare della Convenzione, può applicare le penali di cui all'art. 19.2 del Capitolato al Fornitore fino alla concorrenza della misura massima pari al 10 per cento dell'importo massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se l'importo delle penali applicate è superiore al 10 per cento dell'ammontare netto della Convenzione, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore può risolvere la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D. Lgs. n.

50/2016.

In caso di 5 risoluzioni di ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore ha facoltà di risolvere la convenzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs.

50/2016.

Nel caso in cui il Fornitore comunichi la sostituzione dei medici indicati in convenzione con altri medici che non risultano possedere requisiti/esperienze richiesti, Regione Toscana - Soggetto Aggregatore darà un termine di 15 giorni solari per la sostituzione di tali nominativi con altri che rispettino i requisiti richiesti. Trascorso tale termine senza che l'inadempienza venga risolta la convenzione si intende risolta ai sensi del 1454 del Codice Civile.

4. Sono ipotesi di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la mancata reintegrazione della garanzia definitiva escussa per il pagamento di penali entro il termine di 10 giorni dalla data della relativa richiesta;
- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche se relativamente ad una Amministrazione contraente;
- lo svolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche in capo ad una sola fra le Amministrazioni contraenti;
- l'indisponibilità del Fornitore alla stipula degli ordinativi di fornitura;
- l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- la perdita dei requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione della Convenzione/Ordinativo di fornitura;
- cessione della Convenzione/Ordinativo di fornitura da parte del Fornitore,

• mancata comprova in qualsiasi momento delle coperture assicurative di cui all'art. 22 del Capitolato.

ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione e degli obblighi derivanti dagli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria n. PC6Y7DR9 del 14/06/2019 e sua appendice del 18/10/2019, con la quale ZURICH Insurance plc si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana – Soggetto Aggregatore e delle Amministrazioni contraenti, nell'interesse del Fornitore stesso, fino all'importo di Euro 119.911,16 (centodiciannovemilanovecentoundici/16).

L'atto sopraindicato è conservato agli atti dell'Ufficio.

L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto il Fornitore è in possesso delle certificazioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 conservate, in copia conforme all'originale, agli atti dell'Ufficio.

2. Le modalità di escussione e svincolo della garanzia definitiva sono indicate nell'art. 21 (Garanzia definitiva) del Capitolato, che si richiama integralmente.

3. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, vengano esercitate le facoltà di cui all'art. 3, comma 2, del presente contratto, Regione Toscana – Soggetto Aggregatore provvederà a richiedere la costituzione di una apposita garanzia.

ART. 19 – RECESSO

1. Se sopraggiungono normative ovvero mutamenti organizzativi e/o logistici a carattere eccezionale che riguardano Regione Toscana – Soggetto aggregatore e/o le Amministrazioni contraenti che hanno incidenza sull'esecuzione della fornitura (**c.d. giusta causa**), Regione Toscana – Soggetto aggregatore e/o le Amministrazioni

contraenti possono recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione e/o dall'ordinativo, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto di ricevere da parte delle Amministrazioni contraenti il pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile.

3. Le Amministrazioni contraenti possono, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, recedere dall'Ordinativo di fornitura in qualunque momento con preavviso di almeno venti giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC.

4. In tali ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dell'Ordinativo di fornitura e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. Il Fornitore non può recedere dal contratto.

ART. 20 – RECESSO EX D. LGS. N. 159/2011

La Regione Toscana – Soggetto Aggregatore si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dall'informazione prefettizia antimafia relativa ad IGEAMED S.r.l. dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 21 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

In osservanza a quanto previsto all'art. 22 del Capitolato, il Fornitore ha presentato:

- la polizza assicurativa comprensiva della responsabilità civile (RCVT) n. Z074711 e sua appendice rilasciata da ZURICH Insurance plc già attivata e con vigenza fino alle ore 24:00 del 24/06/2020 che copre anche la colpa grave con riferimento al servizio oggetto del contratto con un massimale per ciascun sinistro non inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per anno assicurativo e per sinistro validità non inferiore alla durata del servizio;

- la polizza assicurativa riguardante la Responsabilità Professionale ai sensi della L. n. 24 del 08/03/2017 (c.d. Legge Gelli) con specifica estensione ai danni di natura patrimoniale inerenti l'attività di Medico Competente inclusi i danni da violazione del diritto alla riservatezza o alla “privacy” - senza sottolimiti del massimale – con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per anno assicurativo e per sinistro - validità non inferiore alla durata del servizio – senza retroattività.

Il Fornitore è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative alla scadenza delle stesse per ogni anno di vigenza contrattuale.

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, la Società è tenuta a darne immediata comunicazione a Regione Toscana – Soggetto Aggregatore.

L'esistenza di tali polizze non libera comunque il Fornitore dalle proprie responsabilità.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

La presente Convenzione è soggetta alle disposizioni di cui al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. Le

spese di bollo e di registro ed ogni altro onere della Convenzione sono a carico del Fornitore.

2. Gli Ordinativi di fornitura sono soggetti alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali che risulta essere a carico delle singole Amministrazioni contraenti.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie insorte tra le parti derivanti o connesse alla presente Convenzione, sia durante l'esecuzione sia al termine degli Ordinativi di Fornitura, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la normativa vigente. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali, compiuto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, avviene nel rispetto di:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito Regolamento UE);
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016).

La singola Amministrazione contraente è “Titolare del trattamento” dei dati personali di sua competenza. L'Amministrazione contraente, per ciascun Ordinativo di fornitura emesso:

- nomina il Fornitore “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE;

- individua la durata e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività richieste, le categorie di soggetti interessati e gli obblighi a cui è tenuto il Responsabile.

2. Il Fornitore, in qualità di Responsabile del trattamento, è autorizzato a trattare, per conto del Titolare, i dati personali necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura e si impegna ad effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio richiesto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle istruzioni fornite dall'Amministrazione contraente.

3. Il Fornitore/Responsabile nomina, con specifico contratto o atto giuridico, i subcontraenti, che trattano dati personali per l'esecuzione di prestazioni, “Responsabili del Trattamento” (sub-Responsabili), ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Regolamento UE e comunicano l'avvenuta nomina all'Amministrazione contraente. Se il sub-Responsabile omette di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore/Responsabile conserva nei confronti dell'Amministrazione contraente l'intera responsabilità.

4. Il Fornitore che agisce in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni dell'Amministrazione contraente o che adotta misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato ai soggetti interessati. In tal caso,

l'Amministrazione contraente potrà risolvere l'Ordinativo di fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. L'Amministrazione contraente vigila, durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

ART. 25 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- “Regolamento di attuazione” della Legge regionale 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

ART. 26 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, del Codice Civile, Dott. Piero Santantonio dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: Obblighi generali del fornitore 12 – Individuazione medici competenti 13 – Penali e risoluzione 17 – Recesso 19 – Recesso ex D. Lgs. n. 159/2011 20 – Foro competente 23.

ART. 26 DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dott.ssa Natalia Tavanti, Ufficiale Rogante della Regione Toscana, ho ricevuto la presente Convenzione composta da n. ventuno pagine elettroniche per intero e fin qui della presente che ho letto ai comparenti i quali la approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo:

- relativamente all'originale in formato elettronico del presente atto e sua copia per la registrazione, in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del DM 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informativo con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al DPR n. 642/1972;

- relativamente agli allegati all'originale in formato elettronico del presente atto mediante apposizione di bollo virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Firenze Prot. 62444/2009 del 22/10/2009) sulla loro copia analogica, che verrà conservata agli atti dell'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti e dagli altri soggetti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica Aruba Sign.

"Certificazione di conformità di documento analogico a documento informatico"
(Art. 23 d.lgs. n. 82/2005 – art. 68-ter L. n. 89/1913 – art. 58 LR n. 38/2007)

Io sottoscritta, Dott.ssa Natalia Tavanti, Ufficiale Rogante della Regione Toscana

CERTIFICICO

ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che la presente copia della **Convenzione per la fornitura del Servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. CIG 7590348950**, omissi i suoi allegati, redatta su supporto cartaceo composto di numero **22 pagine** oltre la presente, è conforme all'originale informatico in tutte le sue componenti, conservato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana, e che la stessa è stata sottoscritta digitalmente in data 30/10/2019 dalla Dott.ssa Ivana Malvaso per Regione Toscana - Soggetto Aggregatore, con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 con vigenza dal 17/07/2018 al 16/07/2024, dal Dott. Piero Santantonio per la società IGEAMED S.r.l., con certificato di firma digitale rilasciato da InfoCert S.p.A. Firma Qualificata 2 con vigenza dal 14/04/2017 al 14/04/2020 e da me Ufficiale Rogante con certificato di firma digitale rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con vigenza dal 08/10/2015 al 08/10/2021;

• che la verifica dei certificati di firma digitale, da me effettuata mediante il sistema di verifica Aruba Sign, ha avuto esito positivo.

Attesto che alla Convenzione in oggetto è stato attribuito il **N. 8826 di Repertorio e il N. 5549 di Raccolta** degli Atti dell'Ufficiale Rogante della Regione Toscana.

Attesto che l'Accordo Quadro è in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, **Ufficio Territoriale di FIRENZE 1.**

Si rilascia in carta libera per uso interno dell'Ente.

Firenze, li 30/10/2019

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Natalia Tavanti

Nataliatavanti



TABELLA 1 – Servizio di Sorveglianza Sanitaria ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 – ARPAT

Col. A	Colonna B	Prestazione espletabile presso le sedi indicate da ARPAT	Colonna C	Colonna D
Riga	Descrizione delle attività/prestazioni		Quantità presunta per il quadriennio	Prezzo unitario della attività/prestazione come da offerta
1	Revisione/aggiornamento, entro 30 gg solari dalla data di avvio di esecuzione del protocollo sanitario dell'Ente	Si	1	€ 79,17
2	Redazione e consegna su supporto informatico (file editabile xls/doc), entro 60 gg solari dalla data di avvio di esecuzione, della revisione/integrazione del documento di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori dell'Ente in relazione alle mansioni svolte dai lavoratori		0	€ 0,00
3	Partecipazione del MC alla Riunione annuale ex art. 35 DLgs 81/2008, compresa redazione relazione sanitaria	Si	4	€ 88,89
4	Sopralluogo negli ambienti di lavoro compreso redazione di verbale di sopralluogo	Si	60	€ 100,00
5	Visita medica preventiva, comprese compilazione e gestione della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, con rilascio di certificazione di idoneità specifica alla mansione, verifica assenza condizioni di alcol dipendenza e assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti; informazione sui rischi della mansione comportanti la sorveglianza sanitaria.	Si	30	€ 30,00
6	Visita medica (periodica, di controllo dimissione, su richiesta del lavoratore, per cambio mansione, dopo assenza di 60 gg. per motivi di salute, per attestato permanenza al lavoro all'8° mese gravidanza), compresa valutazione del rachide con esame posturale, compilazione e gestione della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, con rilascio di certificazione di idoneità specifica alla mansione, verifica assenza condizioni di alcol dipendenza e assunzione sostanze psicotrope e stupefacenti	Si	2200	€ 30,00
7	Valutazione da parte del Medico Competente in sede di visita periodica sulla eventuale idoneità del singolo lavoratore nominato Addetto alle Emergenze a svolgere tale funzione	Si	20	€ 2,00
8	Visite specialistiche, che puo' richiedere il MC, svolte da altri medici specialisti	Si	5	€ 36,67
9	Visita medica specialistica richiesta dal Medico Competente per il rilascio del certificato di idoneità sportiva agonistica tipo B comprensiva di eventuale spirometria semplice, ecg a riposo, test da sforzo massimale (cicloergometro o treadmill) ed esame urine	Si	12	€ 55,56
10	Visita medica semestrale per i lavoratori classificati in categoria A ex D.Lgs. 230/95 ed accertamenti diagnostici relativi	Si	56	€ 61,11
11	Attività integrative previste per il medico competente (riunioni con organo di controllo, riunioni con le Direzioni Generali ed i lavoratori, riunioni su temi specifici richiesti, consulenza e assistenza per la valutazione dei rischi, relazioni o report)	Si	20	€ 111,11

12	Attività formativa integrativa resa dal Medico Competente su richiesta	Si	20	€ 55,56
13	Progetto per l'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute con oggetto la prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori attraverso l'attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita.		0	€ 0,00
14	Spirometrie (PFR)		0	€ 0,00
15	audiometria		0	€ 0,00
16	Audiometria tonale in cabina silente		0	€ 0,00
17	Visita ergoftalmologica (ergovision)	Si	2000	€ 10,00
18	Visita oculistica	No	2000	€ 27,78
19	ECG	Si	115	€ 10,00
20	ECG da sforzo due gradini di Master		0	€ 0,00
21	Prove vestibolari	No	30	€ 38,89
22	EMG-ENG arti superiori		0	€ 0,00
23	Fotopletismo digitale arti superiori		0	€ 0,00
24	Antitetanica compreso vaccino		0	€ 0,00
25	RX torace		0	€ 0,00
26	Mantoux		0	€ 0,00
27	Prelievi	Si	1.000	€ 1,11
28	Emocromo con formula leucocitaria	No	1.000	€ 1,11
29	Piastrine		0	€ 0,00
30	Gamma GT	No	1.000	€ 1,11
31	Transaminasi AST e ALT	No	1.000	€ 2,22
32	Creatinina	No	1.000	€ 1,11
33	Fibrinogeno		0	€ 0,00
34	paPTT		0	€ 0,00

35	PT		0	€ 0,00
36	Glicemia	No	1.000	€ 1,11
37	Bilirubina frazionata	No	1.000	€ 2,22
38	Bilirubina totale	No	1.000	€ 2,22
39	Proteine totali		0	€ 0,00
40	Protidogramma (con proteine totali)		0	€ 0,00
41	Colesterolo Totale	No	1.000	€ 0,94
42	Colesterolo HDL	No	1.000	€ 0,94
43	Colesterolo LDL	No	1.000	€ 0,94
44	Trigliceridi	No	1.000	€ 1,11
45	HBsAg		0	€ 0,00
46	HBsAb		0	€ 0,00
47	Anti HCV		0	€ 0,00
48	Anti HIV		0	€ 0,00
49	Sodio		0	€ 0,00
50	Potassio		0	€ 0,00
51	CDT		0	€ 0,00
52	Esame urine completo	Si	1.000	€ 1,67
53	Test tossicologico di screening		0	€ 0,00
54	Prelievo campione per monit. biologico		0	€ 0,00
55	Piombo U		0	€ 0,00
56	Nichel U		0	€ 0,00
57	Cromo U		0	€ 0,00
58	Manganese U		0	€ 0,00
59	I-OH pirene U		0	€ 0,00
60	2,5 esandione U		0	€ 0,00
61	Creatinina U		0	€ 0,00
62	Acido ippurico U		0	€ 0,00

63	Acido metil-ippurico U		0	€ 0,00
64	Acido ippurico e metil-ippurico U		0	€ 0,00
65	Vaccinazioni esclusa la dose del vaccino		0	€ 0,00
66	Emoglobina glicata		0	€ 0,00
67	VES		0	€ 0,00
68	Acido urico (sangue o urine)		0	€ 0,00
69	Azotemia		0	€ 0,00
70	Elettroforesi proteica	No	60	€ 1,33
71	TSH	No	60	€ 2,78
72	FT3	No	60	€ 2,78
73	FT4	No	60	€ 2,78
				Totale

Colonna E
Prezzo Totale (Col. C x Col. D)
€ 79,17
€ 0,00
€ 355,56
€ 6.000,00
€ 900,00
€ 66.000,00
€ 40,00
€ 183,35
€ 666,72
€ 3.422,16
€ 2.222,20

€ 1.111,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 55.560,00
€ 1.150,00
€ 0,00
€ 1.166,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.110,00
€ 1.110,00
€ 0,00
€ 1.110,00
€ 2.220,00
€ 1.110,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 79,80
€ 166,80
€ 166,80
€ 166,80
€ 177.247,26

--

--

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 (CIG N. 7590348950)

ATTO DI ADESIONE

_____ (denominazione ente), con sede legale in _____ via _____, codice fiscale e partita IVA _____ rappresentato dal _____, nato a _____ il _____ e domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di _____ ed autorizzato ai sensi _____ ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente per il presente atto.

Premesso che:

- a) in data _____ è stato stipulata, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Convenzione avente ad oggetto l’affidamento del **“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 CIG 7590348950 (Racc ____ Rep ____ di Regione Toscana)** fra Regione Toscana - Soggetto Aggregatore e _____ con sede legale in _____ Via _____ codice fiscale e partita IVA n. _____;
- b) _____ (denominazione ente) riveste la qualifica di Amministrazione contraente come definita nel Capitolato;
- c) il periodo di validità della Convenzione è di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula e cioè dal giorno _____ al giorno _____;
- d) in data _____ il RUP della Convenzione ha approvato la Manifestazione di interesse per un importo di euro _____ oltre IVA nei termini di legge;
- e) la sottoscrizione dell’Atto di adesione alla Convenzione è condizione necessaria ai fini dell’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura quali atti idonei ad originare in capo al Fornitore un obbligo di eseguire le prestazioni ivi contenute;
- f) gli Ordinativi di Fornitura potranno essere emessi nel periodo di validità del relativo Atto di adesione nei limiti dell’importo ivi indicato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

1. Il _____ (l'Ente), rappresentato dal Sig. _____ con il presente atto aderisce alla Convenzione in conformità alla Manifestazione di interesse n _____ del _____ approvata dal RUP per un importo complessivo di euro _____, oltre IVA nei termini di legge, calcolato secondo i prezzi indicati nel Dettaglio economico
2. l'adesione alla Convenzione avviene a tutte le condizioni ivi previste nonché a quelle contenute nel Capitolato, compresi tutti gli obblighi connessi al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
3. il presente Atto di adesione ha una durata di _____ mesi dalla data della sua sottoscrizione e gli ordinativi di fornitura potranno essere emessi fino al _____;
4. il (l'Ente) individua nel Signor _____ il proprio Direttore di esecuzione del contratto in oggetto per i servizi acquistati
5. la Pec di _____ (Ente) è _____;
6. il responsabile del procedimento relativo al presente atto di adesione è il Sig _____
7. Il referente del Fornitore è il Sig. _____

Il Responsabile dell'Ente

RUP della Convenzione per approvazione

ORDINATIVO DI FORNITURA

Il sottoscritto _____

per l’Amministrazione _____

Direzione/Dipartimento/Altro _____

C.F. _____

Con sede in _____

Via _____

Tel _____ /PEC _____

autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Amministrazione Contraente sopra indicata e a sottoscrivere il presente Ordinativo di fornitura;

PREMESSO CHE

- a) a seguito di “Manifestazione di interesse” dell’Amministrazione Contraente approvata dal RUP della Convenzione ed inviata al Fornitore in data ___/___/___, è stato sottoscritto dall’Amministrazione Contraente e dal RUP della Convenzione l’Atto di Adesione n. _____ del ___/___/___ con scadenza il giorno ___/___/___, per un importo di euro _____ (_____);
- b) l’Atto di adesione costituisce condizione per l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura;
- c) Il presente Ordinativo di fornitura ha un importo (*specificare se trattasi di importo massimo*) di euro _____ (_____);
- d) è stato assunto idoneo impegno di spesa di pari importo con decreto (o altro, SPECIFICARE) n. _____ del _____ ed è stato acquisito il relativo CIG derivato _____;
- e) l’Ordinativo di fornitura e tutte le comunicazioni ad esso connesse saranno trasmesse attraverso posta elettronica certificata (PEC) utilizzando gli indirizzi indicati nella Convenzione;
- f) Il referente del Fornitore è il Sig. _____

- g) la presente Amministrazione si impegna a consegnare al Fornitore alla data di avvio di esecuzione l'attuale Protocollo Sanitario e l'attuale documento di valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori;

ORDINA/RICHIEDE

- 1) le seguenti prestazioni

_____ per un importo di euro _____(____), come da allegato "A", che descrive le attività/prestazioni e le relative quantità, da eseguire;

- 2) N. _____ nominativi dei medici da nominare per l'attività di sorveglianza sanitaria;

- 3) le prestazioni oggetto del presente Ordinato di Fornitura hanno termine il ____/____/____¹;

- 4) le fatture relative al presente Ordinato di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso) _____
Via _____ n. _____
Città _____ CAP _____
Codice Fiscale (dell'Amministrazione) _____
Codice univoco ufficio _____
e dovranno indicare il Codice CIG del presente Ordinato _____

- 5) Il fornitore si impegna a consegnare al Settore competente e/o ai Datori di Lavoro i giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione specifica in formato pdf, secondo le seguenti modalità

- 6) Le visite mediche di cui all'art. 41 c.2 D.Lgs. 81/2008, relative al personale e/o i sopralluoghi dovranno essere rese presso i seguenti locali

- 7) Le visite non esplicabili presso la sede di questa Amministrazione saranno svolte presso le seguenti strutture sanitarie:

- 8) L'avvio dell'esecuzione del presente ordinativo è prevista per il giorno

- 9) la presente Amministrazione utilizza per la gestione/archiviazione delle visite mediche e accertamenti sanitari il seguente strumento _____,

- 10) Si fa espresso rinvio alla disciplina del Capitolato speciale normativo, descrittivo e prestazionale, del disciplinare di gara, dell'offerta del Fornitore con i relativi allegati e della

¹ Le prestazioni dell'Ordinato di fornitura dovranno comunque essere concluse alla scadenza della Convenzione.

Convenzione, i quali sono richiamati, anche se ad esso non allegati, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Il Responsabile dell'Ente